

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 giugno 2021

Indice

Premessa.....	3
Approvazione, Diffusione e Pubblicazione della Procedura	3
1. Definizioni.....	4
2. L'individuazione delle Parti Correlate della Società.....	10
3. L'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate	11
4. Il Comitato e Presidi Equivalenti	13
5. Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.....	15
6. Le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza.....	17
7. Le Operazioni per il tramite di Società Controllate	19
8. Delibere Quadro.....	20
9. Le Operazioni con Parti Correlate Esentate	21
10. Le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea.....	24
11. Obblighi di informativa al pubblico	24
12. Registro delle Operazioni con Parti Correlate	27
13. Regime transitorio	27
14. Vigilanza sulla Procedura	27
Allegato 1	28
Allegato 2.....	63

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Neodecortech S.p.A. (la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del Codice Civile¹ e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**” o “**Regolamento CONSOB**”).

La Procedura individua le regole che disciplinano l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) poste in essere dalla Società, direttamente oppure per il tramite di Società Controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

La Società applica la Procedura tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate*” (la “**Comunicazione Applicativa**”) che si allega sub **Allegato 1** e sue successive modifiche.

Approvazione, Diffusione e Pubblicazione della Procedura

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 giugno 2020, successivamente modificata in data 10 dicembre 2020 e da ultimo in data 28 giugno 2021 al fine di recepire le modifiche apportate al Regolamento OPC dalla delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 in adeguamento al Direttiva UE 2017/828 (“SHRD 2”) ed alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel D.lgs. 49/2019.

L’approvazione della Procedura e delle successive modifiche è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come *infra* definito), reso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società della conformità della presente procedura ai principi indicati nel

¹ In particolare, l’articolo 2391 bis del cod. civ. (“Operazioni con parti correlate”) prevede quanto segue:

1. gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.
2. I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.
3. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all’articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:
 - a. le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata;
 - b. regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;
 - c. i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione.

Regolamento OPC.

Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato OPC sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del D. Lgs n. 58/1998 (il "TUF") ed il Responsabile Affari Legali e Societari. Il parere del Comitato OPC viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione affinché ne prenda atto in sede di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche tenendo conto delle indicazioni delle funzioni interne competenti e degli altri organi, valuta periodicamente, comunque con cadenza almeno triennale, l'efficacia della Procedura e la necessità e/o opportunità di procedere ad una revisione della stessa, al fine di allinearla a modifiche normative ovvero a cambiamenti organizzativi della Società e/o del gruppo cui essa fa capo (il "Gruppo").

Il Responsabile Affari Legali e Societari della Società trasmette la Procedura, unitamente al Registro delle Parti Correlate di cui al paragrafo successivo, alle Direzioni delle funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché alle funzioni/organi che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, Responsabile della Funzione Internal Audit, Responsabile della Funzione Compliance, Collegio Sindacale).

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura dell'Ufficio Affari Legali e Societari, agli Amministratori e alle Direzioni delle funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

La Procedura – ed ogni successiva modifica – trova applicazione dalla data di efficacia stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata senza indugio sul sito internet della Società [https://www.neodecortech.it/Investor Relations/Corporate Governance/Documenti e Assemblee/Procedure](https://www.neodecortech.it/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Documenti%20e%20Assemblee/Procedure).

1. Definizioni

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Procedura hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo o, eventualmente, nel Regolamento OPC.

Amministratore Coinvolto nell'Operazione o Amministratori Coinvolti nell'Operazione	Ogni amministratore della Società che abbia nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratore Correlato o Amministratori Correlati	Ogni amministratore della Società che risulti essere la controparte dell'Operazione o una Parte Correlata della controparte dell'Operazione.

Amministratore Non Correlato o Amministratori Non Correlati	Ogni amministratore diverso dalla controparte dell'Operazione o dalle Parti Correlate della controparte.
Amministratore Indipendente	Ogni amministratore della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance al quale la Società ha dichiarato di aderire ai sensi dell'art. 123-bis, comma 2, del TUF.
Assemblea	L'assemblea dei soci della Società.
Codice di Corporate Governance	Il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana S.p.A. tempo per tempo vigente al quale la Società aderisce.
Collegio Sindacale	Il collegio sindacale della Società.
Comitato Parti Correlate o il Comitato	Il comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 4 della Procedura.
Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard o le Condizioni Equivalenti	Le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione	Il consiglio di amministrazione della Società.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ed i Sindaci effettivi della Società. (<i>Top Management</i> per il Codice di Corporate Governance)

<p>Indice di Rilevanza</p>	<p>Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, si applicano i seguenti indici di rilevanza, previsti nell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB:</p> <p>a) <u>indice di rilevanza del controvalore</u>: individua il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). In particolare:</p> <p>i. se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate sono determinate, il controvalore della stessa è:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'Operazione con Parti Correlate, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; (3) per le Operazioni con Parti Correlate di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile; <p>ii. se le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note o indeterminate, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo che disciplina la stessa;</p> <p>b) <u>indice di rilevanza dell'attivo</u>: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate.</p> <p>(i) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione;</p> <p>(ii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate maggiorato delle passività della società acquisita
-----------------------------------	--

	<p>eventualmente assunte dall'acquirente;</p> <p>(2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.</p> <p>(iii) Per Operazioni con Parti Correlate di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:</p> <p>(1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;</p> <p>(2) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;</p> <p>c) <u>indice di rilevanza delle passività</u>: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.</p>
<p>MAR</p>	<p>Il Regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 divenuto direttamente applicabile in Italia a partire dal 3 luglio 2016 e sue successive modifiche.</p>
<p>Operazione con Parte/i Correlata/e o Operazione/i</p>	<p>Le operazioni come definite dai principi contabili internazionali <i>pro tempore</i> vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.</p> <p>Alla data di approvazione del presente aggiornamento esse includono qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.</p> <p>Si considerano comunque incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; – ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, salvo quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento CONSOB e fatte salve le ulteriori esenzioni di cui al successivo articolo 9.

	<p>A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; ii. le operazioni relative a locazioni ed affitti di rami d'azienda di spazi commerciali; iii. le prestazioni di lavori, servizi e forniture; iv. la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie; v. ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale. <p>Ai fini della presente Procedura le Operazioni con Parti Correlate si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza; - Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza; - Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo; - Operazioni con Parti Correlate Ordinarie; - Operazioni con Parti Correlate Esentate.
Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza	Le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'art. 6 della presente Procedura.
Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza	Le Operazioni con Parti Correlate individuate nell'art. 5 della presente Procedura ed in ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo.
Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo	<p>Le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un valore, anche cumulato su base annua: (i) non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) qualora la Parte Correlata sia, anche indirettamente, una persona fisica (es. consulenze o altre operazioni poste in essere con amministratori, associazioni professionali di cui fanno parte o società agli stessi riferibili ovvero con dirigenti strategici) ovvero (ii) non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.</p> <p>Fino al raggiungimento delle soglie di valore indicate, le Operazioni di Importo Esiguo concluse con una stessa Parte Correlata si qualificano come operazioni escluse dall'applicazione della presente Procedura. L'esenzione per operazioni di importo esiguo prevale su ogni altra causa di esenzione eventualmente concorrente sull'operazione di cui all'articolo 9 della Procedura (es. operazione ordinaria a condizioni di mercato o standard, operazione con società controllate).</p>
Operazioni con Parti Correlate Ordinarie	Le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o delle Società Controllate che compiono l'operazione.
Operazioni con Parti Correlate Esentate	Le Operazioni con Parti Correlate Operazioni rientranti nei casi di esenzione di cui all'art. 9 della presente Procedura.

<p>Parte/i Correlata/e</p>	<p>Sono identificati come Parti Correlate i soggetti che risultano ricompresi nelle definizioni previste dai principi contabili internazionali pro tempore vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.</p> <p>Nell'Allegato 2 si riporta un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi di quanto precede, tenuto conto, in particolare, degli assetti proprietari e dell'assenza di vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'art. 2359, primo comma, n. 3) o dell'art. 2497-septies del Codice Civile.</p> <p>Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" come individuate nello IAS 24, paragrafo 9 per effetto del rinvio all'IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28, e riportati nell'Allegato 2.</p>
<p>Presidi Equivalenti</p>	<p>I soggetti a cui sono attribuite le funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate nei casi indicati all'art. 4 della Procedura.</p>
<p>Presidio OPC</p>	<p>Il <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) rappresenta la funzione aziendale preposta all'individuazione delle Parti Correlate, all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate ed al governo dei flussi informativi con i Responsabili delle Operazioni e con gli organi sociali.</p>
<p>Registro delle Parti Correlate o Registro</p>	<p>Il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate ai sensi dell'art. 2 della Procedura.</p>
<p>Registro delle Operazioni con Parti Correlate o Registro Operazioni</p>	<p>Il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'art. 12 della Procedura.</p>
<p>Regolamento Emittenti</p>	<p>Il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p>Responsabile dell'Operazione</p>	<p>Il Responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società e delle Società Controllate, secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società.</p>
<p>Soci Non Correlati</p>	<p>I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.</p>
<p>Società Controllate</p>	<p>Le società del Gruppo, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società come definite nell'Allegato 2</p>

Società di Minori Dimensioni (ex. art. 3, comma 1 lett. f) del Regolamento CONSOB)	Le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti
Statuto	Lo statuto sociale adottato dalla Società.
Stretti Familiari	I familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società, tra cui quelli indicati all' Allegato 2 .
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'individuazione delle Parti Correlate della Società

- 2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il Presidio OPC, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Affari Legali e Societari procede, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, ad individuare le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco.
- 2.2 La Società istituisce il Registro delle Parti Correlate di cui al successivo articolo 12, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate.
- 2.3 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, è curato dal Presidio OPC, con il supporto dell'Ufficio Affari Legali e Societari. Il Registro è custodito anche nel rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.
- 2.4 Nei casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente articolo 1 il Presidio OPC coinvolge il Comitato per le valutazioni di competenza.
- 2.5 Tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5, del TUF, e, in particolare, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche² della Società e delle società da questa controllate e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
- (a) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
 - (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro qualificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi ai sensi della definizione di Parte Correlata di cui alla Procedura e al Regolamento OPC.

² *Top Management* per il Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

- 2.6 Qualesivoglia variazione o aggiornamento delle informazioni / dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.
- 2.7 Il Registro delle Parti Correlate è aggiornato semestralmente sulla base delle informazioni disponibili e contiene almeno le seguenti informazioni:
- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata;
 - natura del rapporto di correlazione;
 - periodo di correlazione.
- 2.8 Tutte le funzioni della Società e delle Società Controllate sono tenute a comunicare al Presidio OPC le circostanze sopravvenute - quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere - che possano comportare variazioni ai dati contenuti nel Registro.
- 2.9 Le suddette informazioni possono essere trasmesse alla Società mediante le seguenti modalità alternative: (i) raccomandata a/r all'indirizzo in cui la Società ha la sede legale; (ii) posta elettronica certificata all'indirizzo neodecortechspa@legalmail.it; o (iii) qualunque altro mezzo idoneo attestante l'avvenuta ricezione da parte della Società (e.g., raccomandata a mano).
- 2.10 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omesso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti, derivante alla Società dal compimento dell'Operazione in violazione della Procedura OPC.

3. L'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione (il "**Responsabile dell'Operazione**"), prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al Registro delle Parti Correlate ed avvalendosi, qualora necessario, del supporto del Presidio OPC e dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata essi comunicano tempestivamente all'Ufficio Affari Legali e Societari, al Presidio OPC e all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;

- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
 - eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati (la "Comunicazione").
- 3.2 Successivamente alla Comunicazione, il Presidio OPC con il supporto del Responsabile dell'Operazione dovrà verificare se:
- (a) l'operazione rientri tra le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo o nei casi di esenzione di cui al successivo art. 9 della presente Procedura;
 - (b) l'operazione costituisca esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 8 della presente Procedura;
 - (c) l'operazione si qualifica come Operazione di Minore Rilevanza oppure Operazione di Maggiore Rilevanza in applicazione degli Indici di Rilevanza.
- 3.3 Nel caso in cui, a seguito della verifica sopra descritta, l'individuazione di una Parte Correlata ovvero la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie o concluse a Condizioni Equivalenti sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato.
- 3.4 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle Operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza della Procedura, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.
- 3.5 Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento al Responsabile dell'Operazione di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione prima di comunicare l'esito dell'accertamento di cui al presente articolo al Responsabile dell'Operazione medesimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Comitato.
- 3.6 Le attività descritte nei paragrafi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili e devono concludersi prima che l'Operazione sia conclusa. Qualora le condizioni dell'Operazione siano considerate Condizioni Equivalenti dal Responsabile dell'Operazione, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 3.7 Il Presidio OPC predispone e conserva un archivio (l'"**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**"), anche in formato elettronico:
- delle Operazioni con Parti correlate approvate ai sensi dei successivi paragrafi 5 e 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
 - delle Operazioni con Parti correlate di Maggiore Rilevanza rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9 e delle verifiche effettuate in merito.
- 3.8 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dal Presidio OPC, si tratti di Operazione con Parte Correlata non Esentata ai sensi del successivo articolo 9 e sempre che non si tratti di Operazione con Parte Correlata di Importo Esiguo, quest'ultimo sottoporrà

tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato OPC fornendo al Comitato medesimo, anche in occasione di una riunione appositamente indetta, tutte le informazioni complete e adeguate in merito alla stessa. Il Comitato Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 5 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza, fermo restando quanto previsto dal regime transitorio di cui all'art. 13.1 della presente Procedura.

- 3.9 In caso di più Operazioni con Parti Correlate cumulabili, nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'Indice o degli Indici di Rilevanza ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste per ciascuna delle singole operazioni oggetto del cumulo, i risultati relativi a ciascun Indice sono quindi sommati tra loro. La circostanza che le Operazioni con Parti Correlate oggetto di cumulo eccedano alcuna delle soglie stabilite per l'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza rileva esclusivamente ai fini della pubblicazione del documento informativo previsto all'articolo 11 che segue. A tal fine sarà cura del Presidio OPC mantenere traccia di tutte le operazioni considerate Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza.
- 3.10 Qualora un'Operazione con Parti Correlate o più Operazioni con Parti Correlate tra loro cumulate, nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB siano individuate come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza secondo gli Indici di Rilevanza e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla CONSOB le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.
- 3.11 Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento CONSOB ("*Casi e facoltà di esclusione*" e "*Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate*").
- 3.12 Le Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni con Parti Correlate Esentate individuate al successivo articolo 9 e dalle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo, si distinguono in:
- Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (*cf.* articolo 5);
 - Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (*cf.* articolo 6).

4. Il Comitato e Presidi Equivalenti

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato Parti Correlate, composto da 3 (tre) Amministratori indipendenti e non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

- 4.2 Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento specifico alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ed alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, il Comitato ha, in particolare, il compito di:
- esprimere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB un parere preventivo sulla Procedura e su ogni eventuale modifica alla stessa, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento CONSOB, nell'ambito della definizione della Procedura;
 - esprimere un parere motivato e vincolante per le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, ed esprimere un parere motivato non vincolante per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza;
- 4.3 Il Comitato riceve almeno annualmente informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 9 con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza e verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ai sensi del successivo articolo 9.
- 4.4 Il Comitato Parti Correlate, prima della formulazione del parere di cui ai successivi articoli 5 e 6, accerta tempestivamente se tutti i membri del Comitato siano soggetti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
- 4.5 Qualora – in relazione ad una determinata Operazione – uno o più membri del Comitato risultino essere Amministratori Correlati ovvero Amministratori Coinvolti: a) il Comitato Parti Correlate dà senza indugio comunicazione dell'esistenza di rapporti di correlazione o del conflitto di interessi al Presidio OPC, che informa il Responsabile dell'Operazione ed il Consiglio di Amministrazione della Società; e b) si deve fare ricorso ai seguenti Presidi Equivalenti, posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza.
- 4.6 Qualora uno dei membri del Comitato risulti un Amministratore Correlato o un Amministratore Coinvolto, il Comitato svolge le attività previste dalla presente Procedura con composizione limitata ai restanti due Amministratori Non Correlati; in tal caso il parere è rilasciato all'unanimità.
- 4.7 Qualora due membri del Comitato Parti Correlate si qualifichino come Amministratori Correlati o Amministratori Coinvolti, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal membro del Comitato che si qualifichi come Amministratore Non Correlato, unitamente all'Amministratore Non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato (ove presente).
- 4.8 Qualora tutti i membri del Comitato Parti Correlate si qualifichino come Amministratori Correlati o come Amministratori Coinvolti, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata.
- 4.9 Qualora i Presidi Equivalenti di cui ai paragrafi precedenti non possano trovare applicazione, le attività del Comitato sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di

Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC .

- 4.10 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 4.11 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.
- 4.12 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, il quale avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e dalla normativa applicabile.
- 4.13 Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi della presente Procedura OPC possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società, sempreché quest'ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché da quelle contenute nella presente Procedura.

5. Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- 5.1 Ai fini della presente Procedura per Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza si intendono tutte le Operazioni con Parti Correlate che non possano essere definite come Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nella definizione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, né di Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo e le Operazioni con Parti Correlate Esentate di cui all'articolo 9 che segue.
- 5.2 La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel seguito, si applica esclusivamente alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.
- 5.3 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati (di seguito i "**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato della Società. I Delegati, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti. Qualora i Delegati siano Amministratori Coinvolti e/o Amministratori Correlati, l'Operazione dovrà essere sottoposta alla competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 In ogni caso, le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato. Il Responsabile dell'Operazione fornisce tempestivamente e con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) al Comitato e all'organo competente a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (i.e., Delegati o Consiglio di Amministrazione), anche per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, ivi inclusa l'indicazione della controparte, della natura della correlazione,

dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione e delle motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della Società Controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la Società Controllata). Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e al Responsabile dell'Operazione di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

- 5.5 Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti massimi di spesa pari: (i) ad Euro 10.000 per ciascuna Operazione il cui controvalore sia pari od inferiore ad Euro 1.000.000; o (ii) all'1% del controvalore di ciascuna Operazione, qualora esso sia superiore ad Euro 1.000.000. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta preventivamente l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB.
- 5.6 Il parere del Comitato deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o del relativo Delegato. I componenti del Comitato si riuniscono in sede collegiale al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni e di esprimere un parere condiviso dalla maggioranza dei componenti. Alla riunione, alla quale sono sempre invitati il Presidente del Collegio Sindacale, il Responsabile Affari Legali e Societari e il Presidio OPC, partecipano, se invitati, l'Amministratore Delegato e/o i Delegati della Società o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato. Il Comitato esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 (un) giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione dando evidenza di eventuali condizioni e/o raccomandazioni per il compimento dell'Operazione. Detto parere è allegato al verbale della riunione del Comitato e conservato agli atti sociali.
- 5.7 Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato OPC o un membro a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.
- 5.8 Gli Amministratori Coinvolti e gli Amministratori Correlati devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile e, in ogni caso, si astengono dalla votazione sulla stessa. Tali amministratori concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo e partecipano attivamente alla discussione consiliare, ma sono esclusi dal quorum deliberativo e, pertanto, non vanno computati tra gli amministratori presenti ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per deliberare.
- 5.9 I verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni dando evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con

Parti Correlate. In caso di Operazioni con Parti Correlate Ordinarie, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di Delegati, le motivazioni relative all'interesse della Società e alla convenienza e correttezza dell'operazione, nonché gli elementi principali del parere, sono illustrati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

- 5.10 In ogni caso, i Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle Operazioni stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.
- 5.11 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR, qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico un documento informativo ai sensi dell'articolo 11 della Procedura contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 5.12 Qualora uno o più membri del Comitato risultino Amministratori Correlati o Amministratori Coinvolti rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza, si applicano i Presidi Equivalenti di cui all'articolo 4 della Procedura.

6. Le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- 6.1 Ai fini della presente Procedura, per Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB, ed in particolare:
 - (1) le Operazioni con Parti Correlate per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%;
 - (2) le Operazioni con Parti Correlate con la Società Controllante quotata, o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta Parti Correlate della Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%.
 - (3) le Operazioni con Parti Correlate (indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia quantitativa) rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, abbia stabilito di applicare la procedura di cui al presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione delibera ai sensi del presente punto (3) anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.
- 6.2 La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative operazioni, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse sono concluse.

- 6.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate. Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate deve avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non può contenere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione che sono e restano demandate esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Parti Correlate si riuniscono in sede collegiale al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni e di esprimere un parere condiviso dalla maggioranza dei componenti. Il Comitato Parti Correlate esprime il proprio parere per iscritto almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione. Detto parere è allegato al verbale della riunione del Comitato e conservato agli atti sociali.
- 6.4 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, il Responsabile dell'Operazione – per il tramite del Presidio OPC – deve (i) coinvolgere il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria dell'Operazione e (ii) aggiornare le informazioni sull'Operazione ogni qual volta sia opportuno e necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative.
- 6.5 Il Responsabile dell'Operazione fornisce tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) al Comitato e al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Presidio OPC, informazioni complete, adeguate e aggiornate in merito all'Operazione, ivi inclusa l'indicazione della controparte, della natura della correlazione, dell'oggetto, dei termini, delle condizioni e della tempistica dell'operazione e delle motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della Società Controllata) al compimento dell'Operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la Società Controllata). Il Comitato può chiedere in ogni momento al Presidio OPC e al Responsabile dell'Operazione di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione nonché formulare osservazioni ai Delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 6.6 Il Comitato Parti Correlate ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Nella scelta di tali esperti, il Comitato Operazioni Parti Correlate ricorrerà a soggetti di comprovata esperienza, professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui accerta preventivamente l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza, tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 6.7 Si applicano *mutatis mutandis* le previsioni contenute negli articoli 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.12.
- 6.8 Il parere del Comitato Operazioni Parti Correlate è considerato:

1) favorevole, quando esprime l'integrale condivisione dell'Operazione;

2) favorevole ma condizionato, quando l'integrale condivisione dell'Operazione risulta subordinata all'accoglimento di determinati rilievi espressamente formulati all'interno del medesimo parere. In questo caso il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione dell'Operazione, senza la necessità del rilascio di un nuovo parere da parte del Comitato Operazioni Parti Correlate, solo a condizione che i suddetti rilievi siano recepiti in sede di conclusione o esecuzione dell'Operazione;

3) negativo, quando contiene rilievi anche solo su di un singolo aspetto dell'Operazione, salvo che il medesimo parere rechi un'espressa, diversa indicazione in senso favorevole al compimento dell'Operazione. In quest'ultimo caso il parere deve esporre le ragioni per le quali si ritiene che i predetti rilievi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In tal caso, nonostante l'avviso negativo del Comitato Operazioni Parti Correlate il Consiglio di Amministrazione può sottoporre l'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, la quale, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di "whitewash"), nonché dalle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, delibera con voto favorevole di almeno la metà dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che:

(1) siano raggiunti i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto; e

(2) i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai fini del presente paragrafo, la qualità e l'identificazione in sede di Assemblea di ciascun Socio Correlato o Non Correlato è effettuata e dichiarata dal Presidente dell'Assemblea, in apertura della stessa, sulla base delle informazioni a sua disposizione.

- 6.9 In occasione di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse dalla Società o da sue Società Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 11.3 della Procedura. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate da una qualsiasi Società Controllata, il Responsabile dell'Operazione di tale Società Controllata dovrà fornire tempestivamente alla Società le informazioni necessarie alla predisposizione del suddetto documento. Trova applicazione l'articolo 11.3 della Procedura.

7. Le Operazioni per il tramite di Società Controllate

- 7.1 La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta per il tramite di una Società Controllata dalla Società (per tali intendendosi le Operazioni che, per quanto compiute dalla Società Controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima). In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è

riservata agli organi competenti della Società Controllata, previo motivato parere del Comitato.

- 7.2 Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, le Società Controllate – nella persona del Responsabile dell’Operazione – informano tempestivamente il Presidio OPC riguardo alle Operazioni con Parti Correlate che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 7.3 Ove l’Operazione venga approvata, dell’esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.
- 7.4 Nel caso in cui le Società Controllate del Gruppo intendano porre in essere Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, le Società Controllate stesse – con eccezione di quelle non soggette a direzione e coordinamento – dovranno comunque acquisire il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Società. La Società fornisce tempestivamente alle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l’identificazione delle Parti Correlate.

8. Delibere Quadro

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione può approvare delibere-quadro in relazione a Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee.
- 8.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere (l’**“Ammontare Massimo”**) nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 8.3 Nel caso in cui l’Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate ai sensi del precedente articolo 3, la Società (i) approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata nell’articolo 6 e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi del paragrafo 11.3 che segue.
- 8.4 Nel caso in cui l’Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 che precede, risulti inferiore a tutte le applicabili soglie di rilevanza individuate dall’articolo 3 che precede, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata all’articolo 5 della presente Procedura.
- 8.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste agli articoli 5 e 6 della presente Procedura OPC. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate ai fini del cumulo.
- 8.6 Gli organi societari competenti per l’esecuzione delle Operazioni omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull’attuazione della delibera-quadro stessa.

9. Le Operazioni con Parti Correlate Esentate

9.1 In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB³ prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, la Società si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento CONSOB. In particolare, sono Operazioni con Parti Correlate Esentate, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) le Operazioni con Parti Correlate Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo 9.2;
- (iv) le Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le Operazioni con Parti Correlate con società collegate, purché nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione con Parti Correlate non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 9.3 di altre Parti Correlate della Società;
- (v) le Operazioni con Parti Correlate urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 9.4 nonché dello Statuto della Società, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

9.2 In relazione alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (i) comunica alla CONSOB e al Comitato OPC la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene l'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti, fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione, o dal momento in

³ Art. 13 Regolamento Consob.

cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea; il Comitato si riunisce entro i 15 (quindici) giorni successivi per le valutazioni di propria competenza, tenuto altresì conto di eventuali ragioni di urgenza;

- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB, quali tra le Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 9.1 (iv) che precede.

9.3 Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 9.1, punto (iv) che precede (*i.e.*, operazioni con o tra Società Controllate), si considerano significativi:

- (i) gli interessi per i quali possa essere individuato un valore economico dell'Operazione con Parti Correlate superiore alla soglia prevista per le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- (ii) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o collegate del Gruppo con le quali l'Operazione è posta in essere;
- (iii) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
- (iv) gli interessi – qualunque sia il valore economico individuabile nell'Operazione con Parti Correlate – come valutati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ad ogni singola eventuale Operazione con Parti Correlate.

9.4 Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 9.1 (v) che precede (*i.e.*, le Operazioni con Parti Correlate urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

(A) le Operazioni con Parti Correlate non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea, fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB e la competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- (i) qualora l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il *lead independent director*, eventualmente nominato, devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione;
- (ii) le Operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;

- (iii) l'organo che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv) l'organo di controllo deve riferire all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;
- (vi) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

(B) le Operazioni di competenza dell'Assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea

(in tale fattispecie rientrano i "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- ii. situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
- iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.);
- (i) l'organo tenuto a convocare l'Assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (ii) l'organo di controllo riferirà all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento CONSOB;
- (iv) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (ii) che precede sono negative, l'Assemblea delibererà secondo il meccanismo del c.d. *whitewash* indicato al punto 6.8;

- (v) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

10. Le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea

- 10.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 3, 5 e 6, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 10.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 10.3 Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
- 10.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, si applicano – ove espressamente consentito dallo statuto – le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento OPC.

11. Obblighi di informativa al pubblico

- 11.1 Le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi riportano, con finalità esclusivamente informative e prive del carattere di esaustività, una sintesi dei principali obblighi informativi cui la Società è tenuta ai sensi del Regolamento CONSOB, cui si rinvia per ulteriori informazioni in merito.
- 11.2 Obbligo generale di trasparenza: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 del Regolamento CONSOB, la Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile.
- 11.3 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e/o oggetto di cumulo: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento CONSOB, per (i) ciascuna Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza, la Società è tenuta a

redigere un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB che contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il documento informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato e quelli degli eventuali esperti indipendenti nel caso in cui la Società non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine. Ai fini di cui sopra rilevano altresì le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni rientranti nei casi di esenzione ai sensi dell'art. 9 della Procedura. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni di cui al punto (ii) sopra, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF, la Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni. Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Società trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi della Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Qualora, in relazione ad un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

- 11.4 Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del MAR nel caso di Operazione con Parti Correlate di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo trimestrale contenente: - l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo sopra indicato; - l'indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo. Nello stesso termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico, allegandolo al documento informativo,

ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

11.5 Informazione periodica: In base alle previsioni dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB, la Società fornisce informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF:

- a. sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b. sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi. In relazione alle Operazioni con Parti Correlate Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni Equivalenti, la Società comunica alla CONSOB, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle suddette Operazioni con Parti Correlate beneficianti dell'esenzione. Inoltre, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, è fornita indicazione delle Operazioni con Parti Correlate soggette agli obblighi informativi indicati nell'articolo 13, comma 3, lett c), ii), del Regolamento CONSOB, concluse a Condizioni Equivalenti avvalendosi dell'esenzione prevista per le Operazioni con Parti Correlate ordinarie.

11.6 Operazioni con parti correlate e comunicato ex articolo 17 del MAR: Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CONSOB, qualora un'operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- i. la descrizione dell'operazione;
- ii. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- iii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iv. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- v. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione articoli 13 e 14 del Regolamento Consob o del precedente articolo 9 della presente Procedura;
- vi. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario di amministratori o consiglieri indipendenti.

12. Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 12.1 La Società istituisce il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza.
- 12.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, sono curati dal Presidio OPC.

13. Regime transitorio

- 13.1 Fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento CONSOB e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società si avvale della deroga concessa dall'articolo 10 del Regolamento CONSOB, in quanto la Società si qualifica sia (i) come società di minori dimensioni, sia (ii) come società di recente quotazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere f) e g) del Regolamento CONSOB e, pertanto, l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza avverrà secondo la procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza secondo quanto previsto all'articolo 5 della presente Procedura.
- 13.2 Il predetto regime semplificato troverà applicazione dal primo giorno di inizio delle negoziazioni delle Azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e terminerà qualora la Società perda la qualifica di Società di Minori Dimensioni ex art. 3, comma 1, lett. f) del Regolamento CONSOB.
- 13.3 A partire da tale data, entro i termini previsti dall'art. 10, comma 2 del Regolamento CONSOB, la Società applicherà interamente le procedure di cui all'articolo 6 della presente Procedura alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza.

14. Vigilanza sulla Procedura

- 14.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 153 del TUF.

Allegato 1

Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate*”

Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010

OGGETTO: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato

La presente comunicazione fornisce indicazioni sugli orientamenti che la Consob intende seguire nell'attività di vigilanza sull'attuazione del regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 ("Regolamento"). Il documento affronta i principali aspetti della nuova disciplina, precisando il punto di vista della Commissione sulle modalità applicative del Regolamento ritenute più idonee a realizzare gli obiettivi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale individuati dal legislatore, ferma la necessità di valutare caso per caso i comportamenti concreti delle società sia con riguardo alla definizione delle procedure sia nella loro effettiva applicazione.

1. Definizione di "operazioni con parti correlate" [art. 3, lettera a), e Allegato n. 1]

1.1. Le nozioni di "parte correlata" e di "operazione con parte correlata" riprendono quelle contenute nel principio contabile internazionale IAS 24 ("*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*") ("IAS 24"), nel testo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento. La formulazione dell'Allegato n. 1 non opera un rinvio diretto al principio contabile internazionale; pertanto, il perimetro delle parti correlate e delle operazioni rilevanti non è modificato automaticamente in caso di variazioni nei principi contabili internazionali: queste ultime, infatti, giustificate dal punto di vista della disciplina contabile, non necessariamente lo sono anche dal punto di vista della disciplina di trasparenza e correttezza oggetto del Regolamento. Nel riprendere le definizioni contenute nello IAS 24, l'Allegato n. 1 apporta alcuni marginali adeguamenti al quadro normativo nazionale e introduce alcune precisazioni.

Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24, nell'individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazioni con parti correlate, le definizioni contenute nell'Allegato n. 1 saranno considerate, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, avendo riguardo – oltre che all'intero corpo dei principi contabili internazionali come indicato nel Regolamento (v. § 3.2. dell'Allegato n. 1) – anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché

applicabili allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

1.2. Con riferimento alla nozione di “parte correlata”, l’Allegato n. 1 ricorre a criteri generali: così come accade per la predisposizione dei documenti contabili periodici ai sensi dei principi contabili internazionali, l’applicazione concreta di questi criteri è rimessa alle società, le quali valutano in relazione alle specifiche circostanze del caso se un soggetto possa essere considerato come loro “parte correlata”.

La valutazione della società è particolarmente importante per stabilire se un soggetto sia in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente, o un’influenza notevole sulla società stessa. Per tale ragione l’Allegato n. 1, ad esempio, non stabilisce in termini generali ed astratti in quali casi uno o più aderenti a un patto parasociale debbano essere considerati parti correlate. Premesso che, come nel sistema dei principi contabili internazionali, la mera partecipazione a un patto non comporta di per sé che il pattista sia parte correlata dell’emittente, si ritiene che tale qualificazione ricorrerà per il singolo pattista qualora, per le specifiche caratteristiche del patto, sia possibile riscontrare un controllo (individuale o congiunto) o un’influenza notevole sull’emittente ai sensi delle definizioni funzionali contenute nel medesimo Allegato n. 1. Tra i criteri di valutazione della correlazione si avrà riguardo, tra l’altro, all’entità delle partecipazioni (individuali e complessive) e alle clausole che regolano i rapporti tra soci. Quanto a tale ultimo aspetto, si valuterà il contenuto del patto, al di là del *nomen iuris* allo stesso attribuito dai paciscenti, anche tenendo conto delle prassi applicative dello stesso con riguardo alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società.

Fermo quanto sopra, non si ritiene che la semplice partecipazione a un patto dal quale derivi in capo a uno o più soggetti il potere di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società determini in capo a tutti i pattisti, per ciò solo, la qualità di parti correlate della società stessa. È quindi con riguardo al singolo soggetto che si valuterà la sussistenza del potere di esercitare il controllo (anche congiuntamente a uno o più degli altri pattisti) o l’influenza notevole, alla luce del potere di determinare (o di contribuire a determinare) le politiche finanziarie e gestionali della società o, rispettivamente, di partecipare alla loro determinazione.

Le definizioni dell’Allegato n. 1 non contemplano, ai fini dell’individuazione delle parti correlate, l’ipotesi in cui l’influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto. Poiché, tuttavia, l’influenza notevole si risolve nella “partecipazione” alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, è chiaro che l’imputazione di tale potere a un soggetto non esclude che altri possano, parimenti, partecipare alla medesima determinazione, con o senza forme di coordinamento (ad esempio, all’interno di un patto parasociale).

1.3. L’Allegato n. 1 stabilisce, tra l’altro, che un soggetto sia “parte correlata” a una società qualora, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone, esso detenga nella società stessa una partecipazione tale da consentire l’esercizio di un’influenza notevole. Pertanto, risulta parte correlata il controllante di una società la quale eserciti influenza notevole

sull'emittente quotato o diffuso. Al contrario, non si ritengono parti correlate i soggetti che esercitano influenza notevole sulla società controllante l'emittente quotato o diffuso. L'Allegato n. 1 stabilisce, inoltre, che siano parti correlate alla società quotata o diffusa le società su cui quest'ultima esercita un'influenza notevole. In modo analogo a quanto indicato con riferimento alle società poste a monte delle quotate o diffuse nella catena di controllo, si ritiene che siano parti correlate le società sulle quali le controllate dell'emittente quotato o diffuso esercitano un'influenza notevole; viceversa non si ritengono parti correlate le controllate di società soggette all'influenza notevole dell'emittente quotato o diffuso.

1.4. Si precisa, inoltre, in linea con quanto affermato nel documento di esito delle consultazioni del 27 luglio 2006 in materia di “*Principi contabili internazionali: schemi di bilancio per le imprese ed informazione societaria*”, che nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

1.5. Inoltre, si ritiene che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata di cui all'Allegato n. 1 faccia riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza.

1.6. Come già indicato, anche la definizione di “operazioni con parti correlate” rilevante per la disciplina in esame riprende, con alcune precisazioni, lo IAS 24 adottato con la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigente al tempo dell'emanazione del Regolamento.

In particolare, è previsto che “*per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.*”.

È inoltre precisato che “*si considerano comunque incluse:*

- *le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;*
- *ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.*”.

Con specifico riguardo alle fusioni e scissioni, il Regolamento chiarisce quindi che sono soggette alla disciplina in esame tutte le fusioni che coinvolgono la società quotata e una parte correlata e, con riguardo alle scissioni, solo le operazioni di scissione per incorporazione con una parte correlata (ossia le operazioni con le quali la quotata, ad esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa) ovvero le operazioni di scissione in senso stretto non proporzionale (ossia le operazioni nelle quali il patrimonio della quotata viene scisso, ad esempio,

in più società con assegnazione non proporzionale delle azioni ai suoi soci¹). Non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni. Analoga considerazione vale per gli aumenti di capitale. Sono considerati operazioni con parti correlate solo gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

1.7. Rientrano tra le operazioni con parti correlate anche i prestiti sindacati erogati da *pool* di banche a cui partecipino una parte correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all'interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla parte correlata: a tal fine, si avrà riguardo all'influenza della parte correlata nell'assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggette al Regolamento le operazioni di finanziamento nelle quali la parte correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o capofila.

2. Definizione di “operazioni di maggiore rilevanza ” [art. 3, lettera b), e Allegato n. 3, par. 1.3] e cumulo di operazioni [art. 5, comma 2, e Allegato n. 4, par. 2.9]

2.1. Il Regolamento prevede che le società, nell'adottare le procedure ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), debbano identificare le “operazioni di maggiore rilevanza” – alle quali applicare la disciplina della trasparenza con documento informativo e la disciplina procedurale più rigorosa – includendo almeno le operazioni che superano delle soglie di rilevanza quantitativa indicate nell'Allegato n. 3 del Regolamento.

In particolare:

i) sono operazioni di maggiore rilevanza quelle per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nello stesso Allegato n. 3 (controvalore dell'operazione in rapporto al patrimonio netto² ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione³; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione

¹ Purché, naturalmente, esistano soci qualificabili come “parti correlate” della società e, in particolare, soci in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

² Qualora la società tenuta all'applicazione del Regolamento rediga conti consolidati, la valutazione riguardante il superamento degli indici di rilevanza è compiuta con riferimento al patrimonio netto consolidato o alternativamente, se maggiore, alla capitalizzazione. Anche in considerazione della necessità che nel valutare la dimensione dell'operazione siano applicati parametri tra loro omogenei, sia pure alternativi, si ritiene che nel valore del patrimonio netto non debbano essere incluse, ai fini dell'Allegato n. 1, le interessenze di terzi: ciò anche in coerenza con l'identificazione separata, rispetto al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, della quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società controllate consolidate come previsto dai principi contabili internazionali.

³ Per le banche si fa esclusivo riferimento al rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%;

ii) la soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la controllante quotata, o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società, in considerazione della separazione tra proprietà e controllo strutturalmente più elevata nelle società quotate controllate da altre quotate e dei conseguenti maggiori rischi di estrazione di benefici privati del controllo a vantaggio di queste ultime;

iii) rimane ferma la facoltà per le società di identificare, nelle procedure, soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri, sia quantitativi sia qualitativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 3 da cui derivi un ampliamento del novero delle operazioni di maggiore rilevanza. Rimane altresì ferma la possibilità di individuare, di volta in volta, operazioni cui applicare la disciplina prevista per le operazioni "di maggiore rilevanza" anche se inferiori alle soglie di rilevanza;

iv) le società devono valutare se prevedere soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate, per le operazioni "*che possano incidere sull'autonomia gestionale*" delle stesse "*(ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi e brevetti)*".

Con riguardo al punto i), l'Allegato n. 3 prevede che, nell'applicazione dell'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore sia definito, in caso di acquisizioni, dal "*controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente*". In proposito, si precisa che il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività, come può verificarsi in ipotesi di accollo *ex* articolo 1273 del codice civile da parte del cessionario dei debiti della società acquisita⁴. In assenza di obblighi di tale natura, dunque, il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

Sempre con riferimento all'indice di rilevanza dell'attivo, per le operazioni di acquisizione di attività diverse da una partecipazione, l'Allegato prevede che il numeratore sia costituito dal

⁴ Per quanto attiene alle modalità di computo delle passività da aggiungersi al controvalore dell'operazione, occorrerà tener conto degli obblighi specificamente nascenti dal contratto di compravendita. Se ad esempio gli accordi di compravendita prevedono che il compratore si accoli tutte le passività della società acquisita, rilevate a una certa data, il controvalore dell'operazione dovrà essere maggiorato dell'intero importo delle passività della società *target*. Analogo percorso logico va seguito ove gli accordi tra venditore e compratore siano di contenuto diverso rispetto al caso considerato sopra in via esemplificativa. Così se tali accordi prevedono l'assunzione da parte dell'emittente quotato di particolari obblighi di rimborso di talune passività della società oggetto di acquisizione (come può accadere quando un contratto di finanziamento consideri tra gli *event of default* anche il cambiamento del controllo della società debitrice e l'acquirente non ottenga l'eliminazione di una siffatta clausola in occasione della compravendita), tali passività dovranno essere aggiunte al controvalore dell'acquisizione.

“*maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività*”. A tal fine, si ritiene che l’emittente debba previamente determinare il valore contabile che sarà ragionevolmente attribuito a tale attività nei propri bilanci. Ad esempio, ove l’emittente che abbia acquisito un immobile intenda, ricorrendo le condizioni previste dai principi contabili internazionali, iscriverlo in bilancio al *fair value*, al numeratore del rapporto dovrà essere riportato il *fair value*, se superiore al controvalore dell’operazione. Analoghi criteri valgono in caso di un’operazione che si configuri come *business combination* in base allo IFRS 3, per cui le attività acquisite e le passività assunte dovranno essere valutate al *fair value* determinato alla data di acquisizione e se questo importo risulta maggiore del controvalore dell’operazione, il primo dovrà essere indicato al numeratore del rapporto.

Quanto all’indice di rilevanza delle passività, si precisa che nella determinazione del “totale delle passività” sono da escludere gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell’entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto (ossia è da escludersi la voce (r) del paragrafo 54 dello IAS 1, ovvero, nel caso di bilanci di redatti secondo principi contabili italiani, la voce A del passivo ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile). Per ciò che concerne l’indice di rilevanza dell’attivo, al fine di fornire maggiori indicazioni sulle categorie di voci dello stato patrimoniale da includervi e tenuto conto che i principi contabili internazionali IAS/IFRS non prescrivono schemi di bilancio obbligatori, si ritiene che possa costituire un utile punto di riferimento per la determinazione del “totale attivo” considerare il totale delle voci incluse dall’articolo 2424 del codice civile nell’attivo dello stato patrimoniale. Ove la società, tenuto conto della natura dell’attività svolta, adotti diversi schemi di bilancio, essa considererà il totale delle diverse categorie di voci dell’attivo risultante dal proprio stato patrimoniale.

Con riguardo al punto *iii*), potrebbero, ad esempio, essere oggetto di specifiche soglie, inferiori a quelle stabilite dal Regolamento, ovvero di criteri di carattere qualitativo, operazioni che determinino la cessione del controllo di società partecipate che, pur non avendo dimensioni tali da determinare il superamento della soglia del 5% (o del 2,5%, secondo i casi), siano ciò nondimeno particolarmente significative in ragione della rilevanza strategica dell’attività da loro svolta.

Con riferimento al punto *iv*), le società sono chiamate a valutare se prevedere soglie di rilevanza ridotte per operazioni che riguardano attività o beni di rilevanza strategica per la propria attività, soprattutto nel caso in cui abbiano ad oggetto attività immateriali per le quali il mero valore del corrispettivo potrebbe sottostimarne l’effettiva rilevanza. Possono rientrare in questa tipologia, ad esempio, le operazioni che prevedono la cessione ad una parte correlata (ad esempio, la controllante) della proprietà di un marchio essenziale per l’attività della società e il riacquisto del diritto all’uso dello stesso attraverso la stipula di un contratto di licenza d’uso. Parimenti, può ad esempio ricadere tra le operazioni riguardanti beni o attività strategiche la cessione ad una parte correlata dell’unico stabilimento industriale adibito alla produzione dell’azienda gestita dalla società quotata in previsione del successivo acquisto dei prodotti dalla medesima parte correlata al

fine della loro commercializzazione⁵. Operazioni di questo tipo possono, infatti, determinare una stretta dipendenza della società dalla parte correlata e, incidentalmente, costituire delle tecniche di difesa contro trasferimenti del controllo non graditi alla parte correlata, soprattutto se accompagnate a clausole contrattuali che pongano a rischio la possibilità per la società di continuare a produrre beni o servizi (ad esempio, recesso dal contratto da parte del proprietario del marchio in caso di cambio di controllo della società licenziataria).

Giova rilevare che, ovviamente, non è possibile fornire un elenco esaustivo della casistica che può configurarsi in concreto, ma un utile criterio di individuazione è quello di valutare se una specifica transazione sia da considerarsi isolatamente ovvero se non debba tenersi conto, ai fini dell'autonomia gestionale, di un complesso di operazioni che appaiano funzionalmente collegate (ad esempio il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di riferimento per la successiva commercializzazione).

2.2. Ove non diversamente specificato (in particolare, articolo 5, comma 2, del Regolamento: v. par. 2.3), le operazioni con parti correlate sono valutate, ai fini del calcolo della loro maggiore o minore rilevanza, su base individuale. Nel caso dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, si ritiene quindi che l'assegnazione della remunerazione a ciascun componente e a ciascun dirigente costituisca un'autonoma operazione con parte correlata, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali applicabili. Quanto alle norme di trasparenza, varranno naturalmente le norme sul cumulo – da effettuarsi con riguardo al singolo dirigente con responsabilità strategiche – relative alle operazioni omogenee o legate da un disegno unitario.

2.3. Il Regolamento prevede che siano oggetto di informazione al pubblico, mediante apposito documento, le operazioni diverse da quelle “di maggiore rilevanza” tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società quotata⁶, qualora esse superino cumulativamente, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza, fatte salve le esenzioni stabilite dal Regolamento o dalle società ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (cfr.

⁵ Anche se apparentemente l'acquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo rientra nell'attività ordinaria, esso è in effetti diretta conseguenza della decisione di cedere l'unico stabilimento produttivo di cui dispone l'emittente quotato. Senz'altro quest'ultima può ritenersi un'operazione estranea all'attività tipicamente svolta dall'emittente; inoltre il riacquisto dei prodotti finiti dal socio di controllo determina un sostanziale mutamento nell'attività svolta dalla società quotata, in quanto essa, per effetto della dismissione dell'impianto di produzione, perde l'attività produttiva e diviene una società di sola commercializzazione. Si tratta altresì di operazioni non ricorrenti (in quanto non riscontrate su base storica), rilevanti sotto il profilo dimensionale (e ciò sembra si possa asserire per definizione, visto che si tratta dell'unico stabilimento di produzione), e con rischi di conflitti di interesse legati alla natura della controparte.

⁶ Saranno quindi, ad esempio, tra loro cumulate, se tra loro omogenee o legate da un disegno unitario, le operazioni compiute tra l'emittente tenuto all'applicazione del Regolamento e società soggette a comune controllo con quest'ultimo, purché tali operazioni non siano oggetto di esenzione, ad esempio in quanto esse non siano ordinarie (art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento) o esigue (art. 13, comma 2).

articolo 5, comma 2, del Regolamento; v. anche il par. 2.5). Si ritiene pertanto che, nel verificare il superamento delle soglie dimensionali in applicazione dell'Allegato n. 1, le società debbano considerare le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse in quanto, ad esempio, di importo esiguo ovvero ordinarie o realizzate con società controllate o collegate. Un effetto analogo alla chiusura dell'esercizio ha anche la pubblicazione del documento informativo in seguito al superamento delle soglie dimensionali per effetto del cumulo: le operazioni che sono oggetto di informativa in tale documento non dovranno più essere considerate, seppur l'esercizio non sia ancora trascorso, nel verificare se i limiti dimensionali siano nuovamente superati su base cumulativa.

2.4. L'articolo 13, comma 3, lettera c), prevede la possibilità di escludere dall'applicazione del Regolamento (fatti salvi gli obblighi in materia di informativa contabile periodica) le operazioni ordinarie (sulle quali v. il par. 3). Per il caso in cui le società decidano di avvalersi dell'esclusione, la medesima norma prevede, oltre ad alcuni obblighi informativi da fornire nel contesto della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, anche un obbligo di comunicazione alla Consob della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza che hanno beneficiato dell'esclusione (punto i) dell'articolo 13, comma 3, lettera c)). Tra le operazioni da comunicare alla Consob ai sensi di tale ultima disposizione non rientrano, pertanto, le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

2.5. Nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più operazioni, l'Allegato n. 4 richiede che la società fornisca le informazioni previste dallo schema di documento informativo "con riferimento a tutte le predette operazioni". Come reso evidente dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento, queste informazioni possono essere incluse "*anche su base aggregata, per operazioni omogenee*".

3. Definizione di "operazioni ordinarie" [art. 3, lettera d)]

3.1. Il Regolamento prevede la possibilità per le società di applicare un regime di esenzioni informative e procedurali per le operazioni con parti correlate qualificabili come "ordinarie", purché concluse a condizioni di mercato o standard.

La *ratio* della previsione risiede nella volontà di calibrare gli oneri di adempimento alla luce dei costi che essi determinano nell'operatività delle società, con riferimento ad operazioni che presentano minori rischi di lesione degli interessi degli azionisti. L'esenzione riguarda pertanto le operazioni che rientrano nello "*ordinario esercizio dell'attività operativa*" ovvero della "*attività finanziaria*" ad essa connessa.

Gli elementi che assumono rilevanza per la definizione di *operazioni ordinarie* sono in alcuni casi già noti alle società in quanto in parte ispirati ai principi contabili internazionali e, quindi,

tendenzialmente⁷ oggetto di considerazione nella redazione della documentazione contabile, con particolare riguardo alla classificazione dell'origine dei flussi finanziari richiesta per la compilazione del rendiconto finanziario (IAS 7)⁸.

Nel Regolamento, un'operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa (v. §§ 3.2 e 3.3). In secondo luogo, sempre per poter beneficiare dell'esenzione, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria (v. § 3.4).

3.2. L'elemento principale della definizione di *operazione ordinaria* è rappresentato dal concetto di *attività operativa*, espressione con la quale si intende l'insieme: (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

La nozione di attività operativa raccoglie quindi sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato – o, per soggetti non industriali, dell'operatività corrente – sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento).

Nell'attività di investimento ricadono, ai presenti fini:

(i) le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti⁹ che siano possedute per la vendita;

(ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti"¹⁰.

⁷ Ai fini della presente Comunicazione, si considerano infatti anche le operazioni non rilevate nel rendiconto finanziario in quanto non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o di mezzi equivalenti (c.d. operazioni non monetarie).

⁸ Gli elementi che nella presente Comunicazione definiscono le *operazioni ordinarie* sono pertanto interpretati dalla Consob in conformità dei principi contabili internazionali. Viceversa, la nozione di *operazione ordinaria* prevista nel Regolamento e gli orientamenti relativi alla sua applicazione non hanno naturalmente alcuna incidenza sull'interpretazione delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali.

⁹ Il termine "non corrente" indica le attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine. Un'attività si intende come "corrente" quando: (i) si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità ovvero (ii) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata ovvero (iii) si suppone sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio ovvero, infine, (iv) è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall'essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Quando il normale ciclo operativo di un'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

¹⁰ Si considerano disponibilità liquide equivalenti, oltre alla cassa e ai depositi a vista (c.d. "disponibilità liquide"), gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Le operazioni che determinino l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate non correnti possedute per la vendita e di disponibilità liquide equivalenti possono quindi essere esentate purché rientranti nell'*ordinario esercizio* dell'attività operativa come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.4.

Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche:

(i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato;

(ii) dei finanziamenti ottenuti dalla società.

Si ritiene che la classificazione di un'operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) debba essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società: si consideri, ad esempio, la natura dell'attività svolta dalle banche o dalle società finanziarie indicate negli artt. 106, 107 e 113 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo unico bancario" o "Tub"), per le quali la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa anziché di investimento, poiché essa ricade tra le principali attività generatrici di ricavi della società.

3.3. Il secondo elemento della definizione di "operazione ordinaria" è rappresentato dall'*attività finanziaria* (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa. Tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione anche a operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Non potranno invece considerarsi *operazioni ordinarie* i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

In alcune ipotesi, il vincolo di accessorietà è facilmente individuabile in quanto riflesso nella causa del contratto di finanziamento (si pensi al mutuo di scopo o alle operazioni non monetarie¹¹) o comunque inequivocabilmente ricostruibile alla luce delle caratteristiche dell'operazione (si pensi, a titolo di esempio, alle passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime): tra gli altri criteri considerati nell'attività di vigilanza, particolare attenzione sarà prestata alla durata del prestito, anche in relazione alla vita utile dei beni con esso acquistati. In linea generale e salve specifiche circostanze eccezionali, si ritiene che il carattere dell'accessorietà rispetto all'attività operativa sussista con riferimento ai c.d. "prestiti ponte" bancari ottenuti al fine di assicurare temporaneamente la continuità finanziaria o la copertura di fabbisogno finanziario.

Qualora l'operazione di finanziamento non sia caratterizzata da elementi oggettivi tali da consentire un'univoca ricostruzione del carattere dell'accessorietà all'attività operativa, si ritiene sufficiente la presenza di circostanze tali da giustificare il ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a tale scopo. A tal fine, si considererà la ragionevolezza di

¹¹ Si tratta delle operazioni di finanziamento da cui non discendono flussi di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (v. ad esempio l'acquisizione di un'attività con contrazione di un debito).

tale valutazione secondo le circostanze esistenti al momento della conclusione dell'operazione, indipendentemente da eventuali successive diverse destinazioni, ove giustificate alla luce dell'evolversi delle circostanze di fatto.

Quanto agli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione – gli unici a rilevare poiché gli aumenti in opzione non si considerano “operazioni con parti correlate” secondo quanto indicato nel par. 1 – si ritiene che gli stessi non rientrino in via generale nell'ordinario esercizio dell'attività finanziaria connessa all'attività operativa (si veda il paragrafo 3.4);

3.4. La definizione di *operazioni ordinarie* richiede infine che, per poter beneficiare dell'esenzione, un'operazione rientri nell'*ordinario esercizio* dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa. Rispetto alle classificazioni sopra ricordate è quindi necessario applicare un ulteriore criterio selettivo.

In particolare, per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:

i) oggetto dell'operazione. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

ii) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società. La ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario¹²;

iii) dimensione dell'operazione. Un'operazione che rientra nell'attività operativa di una società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Occorre tuttavia ricordare che l'esenzione di cui trattasi è applicabile anche alle operazioni di maggiore rilevanza (ossia alle operazioni che superano le soglie di rilevanza calcolate secondo l'Allegato n. 1): ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società;

iv) termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo. In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie

¹² Si consideri infatti il ruolo che all'elemento della ripetizione è assegnato, nell'individuare l'ordinaria attività della società, dal *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio* (§ 72), secondo cui “è prassi comune distinguere tra quegli elementi di ricavo e costo che trovano origine nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità e quelli, invece, estranei a essa. Tale distinzione è effettuata in funzione del fatto che la fonte di un elemento ha rilevanza nella valutazione della capacità dell'entità di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro; per esempio, operazioni eccezionali, quali la dismissione di una partecipazione a lungo termine, non è probabile che si ripetano regolarmente. Quando si distingue tra gli elementi in tale modo, deve essere presa in considerazione la natura dell'entità e della sua attività. Gli elementi che trovano origine dall'attività ordinaria di un'entità possono essere inusuali per un'altra”.

da parte di terzi. Analogamente, clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;

v) *natura della controparte*. Nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta: si pensi, a mero titolo di esempio, al caso di una società che ceda un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della società quotata o della parte correlata.

3.5. Nel valutare se un'operazione possa qualificarsi come "operazione ordinaria" si avrà riguardo all'attività svolta dalla società che compie l'operazione: ciò anche qualora la società che compie l'operazione rediga un bilancio consolidato o sia inclusa nell'area di consolidamento del bilancio redatto dalla società tenuta all'applicazione delle procedure. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'operazione sia svolta da una società controllata dalla società quotata, rileverà l'attività svolta (o una tra le attività ordinariamente svolte) dalla società controllata. Tuttavia, se la società che compie l'operazione con parte correlata è una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale operazione, si ritiene che la verifica dell'ordinarietà debba essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal gruppo di appartenenza, costituito dalle società comprese nel bilancio consolidato redatto dalla società quotata controllante o dalla società controllante più a monte nella catena del controllo. Nel caso di operazioni compiute da società veicolo, infatti, la contemporanea soddisfazione delle due condizioni (ordinarietà per la società che compie l'operazione; ordinarietà alla luce di una delle attività d'impresa del gruppo) meglio risponde alla *ratio*, sopra ricordata, sottostante all'esenzione relativa alle operazioni ordinarie. Ciò fa sì che non sia possibile avvalersi dell'esenzione attraverso società veicolo costituite al solo scopo di compiere un'operazione che risulti estranea alle attività caratteristiche svolte fino a quel momento dalle società incluse nell'area di consolidamento.

3.6. Al fine dell'applicazione dell'esenzione per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, le procedure adottate dalle società ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento possono meglio identificare, anche alla luce dell'attività svolta dalla società, le caratteristiche generali delle operazioni che possono essere oggetto dell'esenzione stessa.

4. Società di minori dimensioni, società di recente quotazione e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante [art. 3, comma 1, lettere f) e g), e art. 10]

4.1. La definizione di “società di minori dimensioni”, dettata al fine di identificare i soggetti che possono beneficiare di alcune semplificazioni procedurali (articolo 10), contempla regole asimmetriche per quanto riguarda l’acquisizione e la perdita della qualifica. Con disposizione di favore per le società, infatti, si prevede che sia sufficiente rispettare anche per un solo esercizio i requisiti dimensionali previsti per poter assumere la qualità di “società di minori dimensioni”, mentre i medesimi requisiti devono essere superati per due esercizi consecutivi affinché la qualifica venga meno.

La qualifica di società di minori dimensioni può inoltre essere acquisita senza soluzione di continuità dalle società che, perdendo la qualifica di “società di recente quotazione”, ne presentino i requisiti. Nell’ipotesi di scissione di una società con azioni quotate con contestuale ammissione alle negoziazioni delle azioni emesse da una società beneficiaria di nuova costituzione, è possibile che la medesima società beneficiaria, pur senza potersi avvalere dell’esenzione relativa alle società di recente quotazione, presenti immediatamente le caratteristiche di “società di minori dimensioni”. Si ritiene che, anche prima della maturazione del primo esercizio successivo alla scissione, la società beneficiaria di nuova costituzione possa considerarsi “di minori dimensioni” ai sensi del Regolamento qualora i relativi requisiti dimensionali siano soddisfatti avuto riguardo, quanto all’attivo dello stato patrimoniale, agli elementi assegnati alla società beneficiaria secondo il progetto di scissione nonché, per quanto riguarda i ricavi, ai dati pro-forma contenuti nel prospetto di ammissione a quotazione. Quanto alla società scissa, la valutazione circa il rispetto dei limiti dimensionali ha riguardo al primo bilancio redatto successivamente alla scissione.

4.2. L’articolo 10 del Regolamento prevede un regime procedurale semplificato per le operazioni di maggiore rilevanza compiute dalle società di minori dimensioni, dalle società di recente quotazione o dalle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Possono infatti applicarsi anche a tali operazioni procedure adottate ai sensi delle disposizioni che fanno riferimento alle operazioni di minore rilevanza. Resta peraltro fermo¹³ che alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dal comitato degli amministratori indipendenti troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell’articolo 11, comma 3, del Regolamento (c.d. *whitewash*): ciò anche nel caso in cui il parere fosse di natura non vincolante in quanto la società ha deciso di avvalersi della facoltà di adottare le procedure di cui all’articolo 7 del medesimo Regolamento.

¹³ Tra le norme oggetto di esenzione non è richiamato l’articolo 11 del Regolamento relativo alle operazioni di competenza assembleare; inoltre l’articolo 11, comma 3, si riferisce generalmente alle ipotesi in cui la proposta di deliberazione assembleare relativa a un’operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, senza richiamare i soli pareri espressi ai sensi dell’articolo 11, comma 2.

5. Definizione di amministratori indipendenti [art. 3, comma 1, lettera h)]

Il Regolamento richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito “indipendente” ai sensi della disciplina, sia in possesso quanto meno dei requisiti previsti dall’art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico”). Tuttavia, per le società che dichiarino nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (articolo 123-*bis* del Testo unico), il Regolamento richiede che siano considerati “amministratori indipendenti” gli amministratori giudicati tali dalle società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell’indipendenza indicati da tale codice siano almeno equivalenti a quelli previsti dall’articolo 148 del Testo unico.

Si ritiene che i criteri attualmente previsti dal Codice di autodisciplina adottato dal Comitato per la Corporate Governance siano “*almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del Testo unico*”. Si considereranno quindi “amministratori indipendenti” ai fini del Regolamento gli amministratori riconosciuti come tali dalle società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di autodisciplina.

Tale valutazione è basata su un confronto del livello di indipendenza complessivamente richiesto dal Testo unico, da un lato, con quello offerto dall’applicazione dei criteri del Codice di autodisciplina, dall’altro.

La maggiore restrittività dei requisiti dell’articolo 148 Testo unico su alcuni singoli aspetti (ad esempio, indicazione più dettagliata del grado di parentela rilevante) è, infatti, più che compensata dalla più ampia indicazione di ipotesi significative di assenza di indipendenza e dall’esistenza di un principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma che guida l’applicazione dei criteri del Codice e che comporta una forte responsabilizzazione delle società stesse.

La Consob considererà eventuali modifiche al Codice di autodisciplina, al fine di valutare se confermare, anche per il nuovo testo, il giudizio di equivalenza espresso in questa sede con riguardo alla vigente versione del Codice.

6. Adozione delle procedure [art. 4]

6.1. L’articolo 4 del Regolamento richiede ai consigli di amministrazione o di gestione l’adozione di procedure contenenti regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La medesima norma prevede alcuni presidi di correttezza e, in particolare, l’espressione di un parere favorevole da parte di un comitato composto di soli consiglieri indipendenti, applicabili

con riferimento sia all'adozione delle procedure sia alle loro eventuali modifiche. In proposito, si ritiene che le società possano individuare liberamente tale comitato tra quelli già esistenti che rispettino il requisito di composizione o di costituirne appositamente uno nuovo. Si raccomanda alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. Appare inoltre opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, acquisire un parere del comitato di consiglieri indipendenti anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica.

6.2. Il Regolamento prevede che, qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le società debbano ricorrere, in sede di deliberazione delle procedure, a presidi alternativi al comitato di amministratori indipendenti. In particolare, in tal caso, è previsto che le delibere siano approvate *“previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente”*. Pertanto, qualora nelle società tenute all'adozione delle procedure siano in carica un solo o due soli consiglieri indipendenti è possibile ricorrere al parere favorevole di questi ultimi, senza che vi sia la necessità di modificare la composizione del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza. Tra le possibili misure non figura, invece, l'espressione di un parere da parte del collegio sindacale: a quest'organo, infatti, è già assegnato non solo il compito di controllare l'osservanza delle procedure adottate, ma anche quello di verificare la conformità delle procedure stesse ai principi indicati nel Regolamento (v. articolo 2391-*bis* del codice civile, articolo 149 del Testo unico nonché articolo 4, comma 6, del Regolamento). In proposito, si ritiene che la valutazione del collegio sindacale riguardi sia la conformità delle procedure adottate al Regolamento sia il rispetto delle procedure medesime in occasione dell'approvazione delle singole operazioni: nel primo caso – così come, ovviamente, nel secondo – si tratta di valutazioni condotte *ex post*, ma si ritiene che nulla impedisca l'acquisizione di un parere del collegio sindacale sulla legittimità delle procedure prima che queste siano approvate¹⁴. In tal caso, il parere si affiancherebbe, senza sostituirlo, a quello espresso, in sede di adozione delle procedure, dai consiglieri indipendenti o dagli esperti indipendenti.

7. Operazioni compiute dalle società controllate [art. 4, comma 1, lettera d), e art. 5, comma 1]

Le operazioni compiute dalle società controllate possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalle società controllanti che siano direttamente soggette

¹⁴ Resta inoltre ferma la possibilità, per le società, di coinvolgere nella redazione delle procedure, anche mediante espressione di specifici pareri, altri soggetti, quali ad esempio il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico: v. l'art. 4, comma 4, del Regolamento).

alla disciplina di correttezza e di trasparenza stabilita dal Regolamento in quanto emittenti azioni negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate¹⁵ sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico.

Diversamente, in materia di correttezza sostanziale e procedurale, l'articolo 4, comma 1, lettera d), del Regolamento prevede che le società definiscano regole specifiche con esclusivo riguardo alle ipotesi in cui la società controllante “*esamini o approvi*” le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere. La disposizione, diretta a stabilire i principi generali in materia di operazioni compiute “*per il tramite di società controllate*” (articolo 2391-*bis* del codice civile¹⁶), richiede quindi che vi sia un'attività qualificata (sotto forma di esame o approvazione dell'operazione) della controllante affinché quest'ultima sia tenuta ad attuare regole di correttezza.

Il Regolamento non impone, quindi, alle società controllanti l'esercizio di un'influenza (con o senza attività di direzione e coordinamento) ulteriore rispetto a quella che esse già esercitano nei propri rapporti con le società controllate. Esso, infatti, si limita ad incidere sui processi decisionali, relativi alle operazioni compiute dalle controllate, adottati dalle società indipendentemente dall'attuazione del Regolamento, per scelta autonoma o per imposizione di legge (quest'ultimo è il caso, ad esempio, delle operazioni sulle quali la capogruppo sia chiamata ad esprimere il proprio assenso in applicazione dell'articolo 136, comma 2, Tub).

A tali fini, si ritiene che:

- l'esame o l'approvazione delle operazioni non debbano necessariamente essere condotti in virtù di regolamenti interni né debbano necessariamente avvenire con deliberazione espressa ma che sia sufficiente che un esponente aziendale della controllante esamini preventivamente o approvi le operazioni in forza delle deleghe conferitegli;

- per “esame” si possa intendere non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

¹⁵ A tali fini, si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile anziché alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate.

¹⁶ Per l'individuazione delle controllate indicate nell'art. 2391-*bis* del codice civile si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile e non alla definizione rilevante per l'individuazione delle parti correlate, contenuta nell'Allegato n. 1 al Regolamento e mutuata dai principi contabili internazionali vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento: tale precisazione può assumere rilevanza in quanto si ritiene che la definizione civilistica faccia riferimento al solo controllo individuale; al contrario, la definizione contenuta nel citato Allegato 1 contiene un espresso riferimento al controllo congiunto.

Qualora, in base a quanto precede, le società siano tenute ad individuare regole relative ad operazioni compiute per il tramite di società controllate, il Regolamento rimette interamente alla responsabilità delle società l'individuazione di regole in grado di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni. Le società controllanti non saranno, quindi, tenute ad applicare integralmente, per le operazioni delle controllate da loro esaminate o approvate, le disposizioni di natura procedurale dettate dal Regolamento. Queste ultime, infatti, potranno essere declinate da ciascuna società controllante secondo il grado di influenza che essa esercita in conformità alle autonome determinazioni in materia di rapporti con le società controllate ovvero secondo la maggiore o minore rilevanza dell'operazione.

Nell'ipotesi in cui l'operazione sia compiuta da una società quotata per il tramite di un'altra società quotata, nel senso sopra indicato, entrambe le società saranno tenute all'applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli: la società controllante applicherà, in sede di esame o approvazione dell'operazione, le regole autonomamente individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del Regolamento, mentre la società controllata applicherà le procedure richieste dal Regolamento per le operazioni di maggiore o minore rilevanza. Ciò, naturalmente, sempreché la parte correlata sia tale anche per la società controllata.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata al compimento, da parte di società controllate, di operazioni con parti correlate della controllante che possano indicare – in ragione del numero, del tipo, dell'entità o della frequenza – un'elusione dei presidi di correttezza indicati nel Regolamento.

8. Individuazione dei soggetti rilevanti per l'applicazione della disciplina [art. 4, comma 2]

La disciplina del Regolamento si applica alle operazioni con “parti correlate” come definite nell'Allegato n. 1 del medesimo Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento al momento dell'adozione delle procedure le società devono valutare se individuare - e conseguentemente indicare nelle stesse procedure - ulteriori categorie di soggetti, rispetto alle parti correlate come definite nel citato Allegato n. 1, a cui applicare, in tutto o in parte¹⁷, la disciplina procedurale e di trasparenza di cui trattasi.

Ai fini della predetta valutazione le società devono tenere conto di:

- particolari assetti proprietari. Ad esempio, una società con assetti proprietari particolarmente frammentati potrebbe decidere di applicare la disciplina, in tutto o in parte, a titolari di partecipazioni inferiori a quelle rilevanti per le presunzioni di esercizio dell'influenza notevole (20 per cento previsto nell'Allegato n. 1 del Regolamento e mutuato dal vigente IAS 28; 10 per cento

¹⁷ Ad esempio, le società potrebbero decidere di applicare alle operazioni con i predetti ulteriori soggetti solo la disciplina della trasparenza con documento informativo prevista dall'art. 5.

indicato con riferimento alle partecipazioni nelle società con azioni quotate dall'articolo 2359 del codice civile), indipendentemente dall'esercizio di un'influenza notevole o dominante (individuale o congiunta) sulla società partecipata;

- eventuali vincoli contrattuali rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile nonché di eventuali vincoli contrattuali o statutari tramite i quali si possono realizzare la direzione e il coordinamento ai sensi dell'articolo 2497-*septies* del codice civile. In particolare, si fa riferimento ai contratti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono determinare un'influenza dominante sulla società; si fa, inoltre, riferimento alle ipotesi in cui una società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento in forza di un contratto o di clausole statutarie;

- discipline di settore eventualmente applicabili in materia di parti correlate. Qualora, ai fini di una disciplina di settore analoga o contigua (ad esempio, in ambito bancario), una società sia tenuta ad individuare un "perimetro di correlazione" più ampio di quello derivante dalle definizioni contenute nell'Allegato n. 1, essa potrebbe ritenere utile, ai fini di una semplificazione delle procedure, individuare un unico perimetro per entrambe le discipline.

Nel valutare se ampliare il novero dei soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le regole procedurali e di trasparenza stabilite dal Regolamento, le società possono inoltre avere riguardo alla disciplina applicabile in materia di contabilità. In particolare, si potrà estendere l'ambito dei soggetti inclusi nell'Allegato n. 1 facendo riferimento a una o più delle ulteriori fattispecie di correlazione previste dalla nozione di "parte correlata" contenuta nel principio contabile IAS 24 adottato dal Regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010. Trattandosi di una mera estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento, resta fermo che le fattispecie di correlazione comuni al nuovo IAS 24 e all'Allegato n. 1 rimarrebbero disciplinate da quest'ultima fonte.

9. Pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti [art. 5, comma 1]

Come espressamente indicato nel comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento, la pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza nonché la pubblicazione dei pareri del comitato di amministratori indipendenti e degli eventuali pareri di esperti indipendenti è richiesta dalla Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico. Ciò rende altresì applicabile la disciplina del reclamo per grave danno prevista dal comma 6 del medesimo articolo 114 del Testo unico¹⁸.

¹⁸ In particolare, il comma 6 dell'art. 114 del Testo unico prevede: " *Qualora i soggetti indicati nel comma 1 e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o*

Il Regolamento richiede la pubblicazione del documento informativo e dei pareri ora ricordati con riguardo alle sole operazioni di maggiore rilevanza. Ciò non impedisce naturalmente la diffusione di un documento contenente le informazioni richieste per tali operazioni (o anche solo di parte di esse) in occasione dell'approvazione di operazioni di minore rilevanza, secondo le modalità previste per l'informazione regolamentata: gli emittenti possono cioè liberamente valutare se un'operazione, anche a prescindere dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi del Regolamento, meriti una maggiore *disclosure* a vantaggio del mercato. Questa facoltà può essere di ausilio agli emittenti in ipotesi "di confine", nelle quali, pur essendo un'operazione qualificabile come "di minore rilevanza" in applicazione dell'Allegato n. 3, essa si collochi poco al di sotto della soglia di maggiore rilevanza.

10. Informazione finanziaria periodica [art. 5, comma 8]

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, l'articolo 5, comma 8, del Regolamento contiene norme in materia di informazione periodica sulle operazioni con parti correlate (obblighi aggiuntivi di informativa periodica sono previsti in altre disposizioni: si veda, ad esempio, l'articolo 7, comma 1, lettera g), del Regolamento).

In particolare, viene richiesto che nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sia fornita informazione:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lett. a));
- b) sulle altre singole operazioni con parti correlate "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società (art. 5, comma 8, lettera b));
- c) sulle modifiche o gli sviluppi delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento (art. 5, comma 8, lettera c)).

Le disposizioni delle lettere b) e c) attuano, in conformità all'articolo 154-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni delle direttive europee in materia di operazioni con parti correlate da includere nella relazione intermedia sulla gestione (art. 5, par. 4, direttiva 2004/109/CE e art. 4 direttiva 2007/14/CE). Per tale motivo, l'oggetto dell'informazione, ivi incluso il perimetro rilevante della correlazione, è definito mediante rinvio alla nozione stabilita dai principi contabili internazionali, come richiesto dalle direttive europee per le società che redigano i documenti contabili secondo tali principi (si veda anche il Considerando 5 della direttiva 2007/14/CE). La lettera a), al contrario, fa riferimento alle "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai

temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto."

sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Regolamento con riferimento sia all'ambito soggettivo sia ai criteri di rilevanza dell'operazione.

Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione sulla gestione annuale:

- 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrate le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione con la parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

- 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera *a*), punto n. 2).

Come indicato nell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.

11. Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico [art. 6]

L'articolo 6 del Regolamento, nel caso in cui operazioni con parti correlate siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, richiede che nel

comunicato da diffondere al pubblico siano inserite talune specifiche informazioni, “*in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi*” ai sensi della predetta norma.

A tale riguardo, si rammenta che l’articolo 66, comma 2, lettera *a*), del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) prevede che il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate debba contenere “*gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati*”: deve quindi essere comunicato ogni elemento informativo idoneo ad influire, anche congiuntamente ad altre informazioni, in modo sensibile sui prezzi dei relativi strumenti finanziari. Restano altresì fermi gli obblighi informativi eventualmente stabiliti da schemi di comunicato *price-sensitive* definiti dalle società di gestione del mercato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni emesse dalla società.

Con riguardo ai casi in cui l’emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità all’Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previsti dal Regolamento, si riporta di seguito una lista, non esaustiva, di elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto del citato articolo 66, comma 2, lettera *a*), e che, fermo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento, costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni. Tali elementi sono:

- i*) le caratteristiche essenziali dell’operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- ii*) le motivazioni economiche dell’operazione;
- iii*) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’operazione;
- iv*) le modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
- v*) l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale caso, l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

12. Procedure per le operazioni di minore rilevanza [art. 7, comma 1, e Allegato n. 2, par. 1.1]

12.1. Le previsioni del Regolamento in materia di procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate rappresentano il livello minimo delle tutele in materia di correttezza sostanziale e procedurale dettate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile. Resta, quindi, ferma la facoltà per le società di adottare misure più stringenti, come reso evidente dal termine "almeno" (per le operazioni di minore rilevanza, v. articolo 7, comma 1, del Regolamento e par. 1.1. dell'Allegato n. 2; analoghe previsioni riguardano le operazioni di maggiore rilevanza e le operazioni strategiche, v. articolo 8, comma 1, del Regolamento e parr. 2.1. e 3.1 dell'Allegato n. 2). Per quanto riguarda in particolare le operazioni di minore rilevanza, l'articolo 7, comma 1, del Regolamento fa espressamente salva la possibilità di adeguare le procedure alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza (indicate nell'articolo 8). Ne deriva che le procedure potranno adottare, su base volontaria, tali ultimi presidi ovvero anche solo alcuni tra essi¹⁹, ferma la facoltà di individuare altre misure, ulteriori a quelle applicabili in forza dell'articolo 7, non previste dal Regolamento. Analoghe considerazioni valgono, pur in assenza di un richiamo espresso alle previsioni in materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le società che adottino il sistema dualistico di amministrazione e controllo (Allegato n. 2, par. 1.1.).

12.2. Per le operazioni di minore rilevanza è previsto il ricorso a un parere preventivo non vincolante rilasciato da un comitato composto da amministratori non esecutivi e non correlati²⁰ in maggioranza indipendenti (articolo 7, comma 1, lettera *a*). La previsione consente tanto l'utilizzo di comitati già esistenti, come, ad esempio, il comitato di controllo interno richiesto dal Codice di autodisciplina delle società quotate²¹, quanto il ricorso a comitati costituiti in occasione dell'approvazione della singola operazione con parte correlata.

Rimane peraltro auspicabile che le società, eventualmente in occasione del primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore della disciplina di cui trattasi, anche per le operazioni di minore rilevanza costituiscano un comitato composto esclusivamente da

¹⁹ Anche per alcune soltanto tra le operazioni di minore rilevanza.

²⁰ Ai sensi dell'art. 3, lett. *i*), del Regolamento sono "*amministratori non correlati*": gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

²¹ Si rammenta che il Codice di Autodisciplina richiede un comitato di controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti per le sole società quotate controllate da un'altra quotata. Si rammenta, inoltre, che il nuovo art. 37 del Regolamento Mercati prevede a regime (cfr., per indicazioni sulla disciplina transitoria, il successivo paragrafo 23), tra le condizioni per l'ammissione a quotazione di società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento:

a) la presenza di un comitato di controllo interno composto interamente da amministratori indipendenti;
b) che, ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria siano composti esclusivamente da amministratori indipendenti.

amministratori indipendenti, come previsto dalle migliori prassi internazionali. Ciò consentirebbe altresì di concentrare i presidi sulle operazioni con parti correlate in un unico comitato²².

In ogni caso, si auspica che le società evitino di includere nel comitato cui spetta il parere sull'operazione amministratori non esecutivi che, per quanto non correlati alla controparte dell'operazione, abbiano con essa rapporti tali da lederne l'indipendenza dalla medesima: ad esempio, qualora l'operazione dovesse essere conclusa con il socio di controllo e un amministratore non esecutivo avesse un legame professionale o familiare con quest'ultimo, sarebbe preferibile non assegnare a tale amministratore alcun ruolo nell'espressione del parere richiesto.

Particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

13. Pareri preliminari all'approvazione delle operazioni [art. 7, comma 1, lettere a) e d); art. 8, comma 1, lettere c) e d); Allegato n. 2, parr. 1.1.a, 1.3, 2.1.c, 2.2, 3.1.d]

Il Regolamento collega alcuni effetti giuridici ai pareri non favorevoli rilasciati dai soggetti tenuti alla sua espressione. Tali effetti possono ad esempio consistere – a seconda della rilevanza dell'operazione, del sistema di amministrazione e controllo adottato o delle scelte compiute in sede di redazione delle procedure – nell'impossibilità di deliberare l'operazione, nell'onere di ricorrere alla deliberazione di un diverso organo sociale o, più semplicemente, in obblighi informativi.

Si ritiene utile fornire alcune precisazioni con riguardo a talune ipotesi particolari di formulazione del parere. Perché il parere possa essere considerato “favorevole”, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, cosicché l'espressione di un giudizio negativo anche solo su un suo singolo aspetto è idonea, in assenza di diversa indicazione nel medesimo parere, a produrre gli effetti sopra ricordati. È quindi auspicabile che, qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto “favorevole” ai sensi del Regolamento, purché le

²² Si rammenta, infatti, che:

- per l'adozione delle procedure, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, è richiesto un parere preventivo vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti;
- per le operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, è richiesto il coinvolgimento nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa (con il rilascio di un parere preventivo vincolante) di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo [articolo 7, lettera f) e Allegato n. 2, parr. 1.1.f e 3.1.i].

14. Esperti indipendenti [art. 7, comma 1, lettera b); Allegato n. 2, paragrafi 1.1.b, 1.3, 2.2.b, 3.1.c]

14.1. Il Regolamento stabilisce, con una previsione richiamata in più disposizioni, che i consiglieri indipendenti non correlati o i comitati da loro composti abbiano la facoltà di farsi assistere a spese della società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il principio non impone che gli esperti scelti dai consiglieri indipendenti debbano essere diversi da quelli eventualmente nominati dalla società: si ritiene pertanto che tale disposizione sia rispettata anche qualora ai consiglieri indipendenti sia assegnato il potere di indicare gli esperti che la società nominerà per il compimento dell'operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli amministratori indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle operazioni con parti correlate. La precisazione vale qualunque sia l'operazione oggetto di esame da parte dei consiglieri indipendenti; qualora la stessa sia di minore rilevanza, sarà inoltre applicabile la possibilità, per la società, di porre un limite di spesa, riferito a ciascuna singola operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti. La valutazione circa l'indipendenza dell'esperto chiamato ad assistere i consiglieri indipendenti compete naturalmente a questi ultimi.

14.2. Con riferimento ai requisiti di indipendenza degli esperti, l'Allegato n. 4 (*“Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate”*) indica le relazioni da tenere in considerazione nel qualificare l'esperto come indipendente e di cui occorre far menzione nel documento. Tuttavia, nello stesso Allegato è precisato che tali relazioni possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione nel documento.

15. Presidi alternativi in mancanza di amministratori indipendenti [art. 7, comma 1, lettera d); art. 8, comma 1, lettera d)]

15.1. Il Regolamento prevede che le società debbano ricorrere a specifici presidi nelle ipotesi in cui, per l'esiguo numero di amministratori indipendenti, non sia possibile costituire un comitato secondo le regole indicate nell'articolo 7. I presidi alternativi così adottati devono in ogni caso essere equivalenti a quello indicato nella lettera a) dell'articolo 7.

Ferma la facoltà per le società di individuare altre soluzioni, si considerano comunque “presidi equivalenti” l'assunzione della delibera previo motivato parere, non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dal collegio sindacale o da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del collegio sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si considera inoltre presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'amministratore indipendente non correlato eventualmente presente.

Quale che sia la soluzione prescelta dalle società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), il giudizio di equivalenza riguarda anche il rispetto sostanziale delle previsioni sulla trasparenza in materia di operazioni approvate pur in presenza di indicazioni contrarie che siano emerse in applicazione dei presidi adottati [art. 7, comma 1, lettera *g*)]. Ne discende che qualora il presidio consista nell'espressione di un parere – sia esso rilasciato da soggetti interni alla società o da esperti indipendenti – si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del parere negativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *g*).

15.2. Analoghi rimedi sono previsti per l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza. In tal caso, l'equivalenza rispetto alle funzioni svolte dagli amministratori indipendenti nelle forme previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 8 (in materia di trattative, istruttoria e approvazione dell'operazione) si ritiene soddisfatta, ferma la facoltà delle società di individuare altre soluzioni:

i) con riferimento alle fasi delle trattative e dell'istruttoria, mediante l'attribuzione ad uno o più degli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero al collegio sindacale o a un esperto indipendente dei compiti indicati nella ricordata lettera *b*);

ii) con riferimento alla fase dell'approvazione dell'operazione, mediante l'assunzione della delibera previo motivato parere favorevole degli amministratori indipendenti indicati nel punto *i*) sull'interesse della società al compimento dell'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima ovvero previo motivato parere, sul medesimo oggetto, del collegio sindacale o dell'esperto indipendente indicato nel punto *i*).

Così come indicato per le operazioni di minore rilevanza, l'equivalenza rispetto ai presidi indicati nel Regolamento del parere rilasciato dal collegio sindacale può ritenersi sussistente solo qualora i componenti del collegio, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Anche i pareri rilasciati in attuazione dei presidi alternativi sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Parimenti, si considera presidio equivalente l'assunzione della delibera, in conformità allo statuto, previa autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile.

16. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza [art. 8, comma 1, lettera c), e comma 2; Allegato n. 2, par. 2.2]

16.1. Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, le procedure devono prevedere, tra l'altro, che l'operazione sia approvata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole di un comitato composto da soli amministratori indipendenti, anche appositamente costituito in vista della singola operazione, *“ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati”*. Le procedure possono quindi prevedere che le operazioni siano approvate, anziché dal comitato di amministratori indipendenti il ricorso al quale è comunque richiesto durante la fase delle trattative e la fase istruttoria, direttamente dal consiglio di amministrazione con doppie maggioranze o *quorum* rafforzati che attribuiscono un ruolo determinante agli amministratori indipendenti. Ad esempio, potrebbe essere previsto che l'operazione debba essere approvata dall'organo amministrativo, oltre che con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati che compongono tale organo.

Si ritiene, peraltro, che il parere di un comitato di indipendenti possa più efficacemente garantire la correttezza procedurale e sostanziale dell'operazione in quanto tale soluzione consente non solo di dare maggiore evidenza all'opinione degli indipendenti con la pubblicazione del loro parere, ma anche una maggiore libertà di espressione da parte degli indipendenti, potendosi essi riunire da soli nell'ambito del comitato.

Come già indicato per le operazioni di minore rilevanza, particolari garanzie di correttezza potrebbero essere assicurate dalla scelta di assegnare agli amministratori indipendenti presenti in consiglio un ruolo significativo nella scelta dei componenti di tale comitato.

16.2. Il secondo comma dell'articolo 8 prevede la possibilità di consentire ai consigli di amministrazione di approvare un'operazione di maggiore rilevanza, ricorrendo all'autorizzazione assembleare, anche nelle ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano espresso un *“avviso contrario”* al compimento dell'operazione stessa. L'espressione riportata, volutamente ampia, fa riferimento alle diverse modalità con le quali le procedure possono declinare il ruolo degli amministratori indipendenti nella fase di approvazione dell'operazione secondo quanto indicato nell'articolo 8, comma 1, lettera c). L'espressione include pertanto sia il rilascio del parere da parte del comitato indicato nella lettera b) sia il voto contrario da parte della maggioranza degli indipendenti sia, infine, qualunque altra modalità di espressione da parte degli amministratori indipendenti che le società abbiano deciso di adottare nell'assegnare alla maggioranza di tali amministratori (o ai soggetti chiamati ad esprimersi in forza dei presidi alternativi, qualora applicabili) un ruolo determinante nell'approvazione dell'operazione.

16.3. Si rammenta che nello schema di documento informativo da pubblicare per le operazioni di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento è espressamente richiesto quanto

segue: “*Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, [il documento informativo contiene] un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso*” (cfr. par. 2.3 dell’Allegato n. 4 al Regolamento).

Con riferimento al contenuto del medesimo documento informativo, il par. 2.4 dell’Allegato n. 4 richiede di indicare “i termini e l’oggetto del mandato” eventualmente conferito ad esperti indipendenti per la valutazione della congruità dell’operazione. A tali fini, per “termini del mandato” si intendono le clausole accessorie a quelle che individuano l’oggetto dell’incarico, tra cui quelle con le quali si definiscono le c.d. “*assumptions*”. Le società non sono invece tenute a indicare il compenso corrisposto all’*advisor* né le altre condizioni economiche dell’incarico.

17. Procedura c.d. di *whitewash* in assemblea [art. 11, comma 3]

In materia di operazioni di maggiore rilevanza, per le ipotesi in cui, in conformità alle procedure, una proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Regolamento prevede che le procedure debbano contenere regole volte a impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei “soci non correlati votanti” esprima voto contrario sull’operazione.

La definizione di “soci” non correlati prevista dall’articolo 3, lettera *l*), include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto. La definizione considera inoltre “non correlati” e, pertanto, inclusi nel computo del *quorum* speciale, i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell’operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla società. In questo modo, ai fini dell’esclusione dal calcolo della maggioranza richiesta nell’articolo 11, comma 3, sono presi in considerazione solo soggetti che siano direttamente correlati alla società oltre che alla controparte dell’operazione. Ai fini dell’accertamento di rapporti di correlazione tra parti correlate della società, quest’ultima si avvarrà delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del Regolamento.

La disposizione indicata nell’art. 11, comma 3, del Regolamento lascia impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari (in particolare, articoli 2368 e 2369) e in materia di conflitto d’interessi dei soci (in particolare, articoli 2368, comma 3, e 2373). A tali norme si aggiunge, senza sostituirsi, la condizione che non vi sia un voto contrario da parte della maggioranza dei “soci non correlati”, da calcolarsi sui soli votanti al fine di evitare che gli astenuti siano computati a favore o contro la deliberazione.

A tale risultato è certamente possibile pervenire attraverso un’apposita previsione statutaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del codice civile. Tuttavia, si ritiene che il medesimo effetto possa essere ottenuto anche in assenza di modifiche statutarie mediante una regola, da includere nelle procedure, che richieda l’inserimento nella proposta di deliberazione assembleare di una

previsione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza indicata nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento.

18. Procedure per le operazioni di competenza assembleare nei casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale [art. 11, comma 5]

Per le operazioni di competenza assembleare è prevista la possibilità, ove espressamente consentito dallo statuto, di derogare nei casi di urgenza alle disposizioni procedurali, ferma la disciplina della trasparenza, purché vengano soddisfatte alcune condizioni indicate nell'articolo 11, comma 5.

Considerato che le operazioni di competenza assembleare sono quelle che possono più direttamente incidere sulla struttura di una società (si pensi, ad esempio, ad una fusione o ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione), si è ritenuto di limitare l'utilizzo di tale facoltà per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai soli "*casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali*".

Si rappresenta che, ai soli fini della disciplina in esame, con l'espressione "crisi aziendali" s'intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s'intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei ricordati articoli 2446 e 2447 ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari.

19. Operazioni di importo esiguo [art. 13, comma 2]

Le procedure possono prevedere che il Regolamento non si applichi alle operazioni di importo esiguo. A tal fine, esse identificano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), la dimensione delle operazioni da esentare.

Nell'identificare la "soglia di esiguità" le società tengono conto del fatto che l'esenzione è dettata nella logica di escludere operazioni che non comportano *prima facie* alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con una parte correlata. Seppure tale giudizio non possa prescindere dalle dimensioni dell'impresa, è opportuno che nel definire le soglie dimensionali per le operazioni di importo esiguo le società facciano ricorso, laddove possibile, a valori assoluti anziché a grandezze di tipo percentuale. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'individuazione di una soglia particolarmente elevata in rapporto alle dimensioni della

società, per quanto definita in valore assoluto, rappresenterebbe una violazione del Regolamento²³. Si evidenzia inoltre che le procedure potrebbero anche individuare soglie di esiguità differenziate a seconda della tipologia dell'operazione o della categoria di parte correlata coinvolta.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza condotta dagli organi di controllo delle società tenute all'applicazione delle procedure, particolare attenzione sarà prestata a possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

20. Deroga alle procedure per le operazioni urgenti [art. 13, comma 6]

20.1. Il Regolamento consente alle società i cui statuti lo prevedano di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. In tali ipotesi, il Regolamento indica alcuni obblighi a cui le società sono tenute ad adempiere. Qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, tra i presidi indicati rientra anche un'informativa preventiva al presidente del consiglio di amministrazione o di gestione circa le ragioni di urgenza. In tal modo, la previsione assicura che i soggetti in grado di convocare gli organi amministrativi collegiali siano informati della disapplicazione dei presidi di correttezza dell'operazione e delle ragioni per le quali ciò avviene. Poiché i principi di correttezza contenuti nel Regolamento e nei suoi Allegati sono sempre derogabili in senso più restrittivo da parte delle società (come reso evidente dall'impiego del termine "almeno" negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato n. 2), queste ultime potranno sempre prevedere nelle procedure, nell'ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione non sia qualificabile come consigliere indipendente non correlato, che la medesima informazione sia fornita anche a un consigliere indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli consiglieri indipendenti. Tale figura può naturalmente coincidere con il *lead independent director* previsto dal Codice di autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

20.2. La facoltà di avvalersi dell'esenzione relativa alle operazioni urgenti è applicabile anche per le operazioni compiute tramite società controllate. A tal fine, in conformità all'articolo 13, comma 6, del Regolamento, le società quotate o diffuse dovranno inserire nel proprio statuto una specifica previsione.

21. Facoltà di esclusione per le operazioni con o tra società controllate e con società collegate [art. 14, comma 2]

²³ Più precisamente, sebbene la soglia debba preferibilmente essere espressa in termini assoluti, la valutazione da condursi per l'individuazione di tale soglia non potrà che essere relativa alle dimensioni della società interessata.

Il Regolamento prevede la facoltà di esentare dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza (salve le disposizioni in materia di informazione contabile periodica previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento) le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate²⁴, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento (società con azioni quotate o diffuse), che esercita il controllo o l'influenza notevole. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante.

Interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale

²⁴ Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1. Ne deriva la possibilità di esentare, ad esempio, operazioni compiute con *joint venture* partecipate dalla società tenuta all'applicazione del Regolamento.

sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata²⁵. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate²⁶.

22. Disciplina transitoria del Regolamento sulle operazioni con parti correlate [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, par. IV.1, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010]

22.1. Nella delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, con riferimento al regime transitorio delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate è previsto quanto segue:

a) le società devono adottare le procedure previste dall'articolo 4 del Regolamento entro il 1° dicembre 2010;

b) le disposizioni in materia di trasparenza per le operazioni di maggiore rilevanza previste dall'articolo 5 del Regolamento (pubblicazione di un documento informativo e informazione nei documenti contabili ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico) si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2010²⁷. Fanno eccezione le disposizioni in materia di documento informativo relative al cumulo delle operazioni con una stessa parte correlata o con soggetti che siano contestualmente

²⁵ A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

(i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

(ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$, mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

²⁶ Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la società A (quotata) controlla la società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'operazione tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

²⁷ Fino a tale data rimangono in vigore gli articoli 71-bis (pubblicazione documento informativo per operazioni con parti correlate), 91-bis (invio alla Consob del documento informativo sulle operazioni con parti correlate) e 81, comma 1, (informativa sulle operazioni con parti correlate nella relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti.

parti correlate di quest'ultima e della società: tale cumulo delle operazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5, si applica con riferimento alle operazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2011. Le società il cui esercizio non inizi il 1° gennaio terranno conto, ai fini del cumulo, delle operazioni concluse a partire da tale data e fino al termine naturale dell'esercizio: il computo delle operazioni ai fini del cumulo sarà riavviato con l'inizio dell'esercizio successivo;

c) le società, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del Regolamento, devono trasmettere alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, i documenti e i pareri pubblicati ai sensi del medesimo articolo 5 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti. Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-*ter*, comma 4, lettera b), del Testo unico, si applica la disciplina transitoria contenuta nel punto IV della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009;

d) le società applicano le disposizioni procedurali del Regolamento entro il 1° gennaio 2011.

Tra le disposizioni la cui entrata in vigore o la cui applicabilità sono differite ai sensi della disciplina transitoria contenuta nella citata delibera n. 17221 non rientra l'articolo 6 del Regolamento (*“Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico”*). Ne deriva che già dall'entrata in vigore del Regolamento²⁸ i comunicati pubblicati in applicazione dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico devono contenere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale norma, le indicazioni previste nell'articolo 6²⁹, se ed in quanto queste siano applicabili secondo la disciplina transitoria.

In particolare:

1) le previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), si applicano a partire dall'entrata in vigore del Regolamento con riferimento alle operazioni con parti correlate identificate dalle società ai fini dell'applicazione dell'articolo 71-*bis* (documento informativo) e dell'articolo 81, comma 1, (relazione finanziaria semestrale) del Regolamento Emittenti che, come detto, sono abrogati (insieme all'articolo 91-*bis* del medesimo regolamento) a decorrere dal 1° dicembre 2010;

²⁸ In data 9 aprile 2010.

²⁹ L'art. 6 (*“Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico”*) prevede: *“Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:*

a) *l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;*

b) *la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;*

c) *se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;*

d) *la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;*

e) *l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.”.*

2) l'articolo 6, comma 1, lettera c), si applica dal 1° dicembre 2010. Dalla medesima data, le società applicano le lettere a) e b) con riferimento alle parti correlate come definite dal Regolamento;

3) le lettere d) ed e) dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

22.2. Con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza che siano state approvate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento in materia di trasparenza (1° dicembre 2010) e che non abbiano costituito oggetto di informativa ai sensi dell'articolo 71-bis, in quanto non ancora concluse, si raccomanda di pubblicare comunque il documento informativo previsto dal citato articolo 5, comma 1, nei termini ivi previsti, a decorrere dall'esecuzione dell'operazione, rimanendo fermo che la Consob potrà richiedere tale pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, con riferimento alla specifica operazione.

23. Disciplina transitoria dell'articolo 37 del Regolamento Mercati [Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, paragrafi II e IV.2]

Con la delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 è stato modificato l'articolo 37 del Regolamento Mercati che individua, in attuazione dell'articolo 62, comma 3-bis, del Testo unico, le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le società controllate sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

Per l'entrata in vigore della nuova disciplina è previsto che:

a) le società con azioni già quotate e già soggette ad attività di direzione e coordinamento alla data di entrata in vigore della delibera, ovvero che diventino soggette a tale attività entro il 1° ottobre 2010, si adeguino alle nuove disposizioni dell'articolo 37 entro 30 giorni dalla prima assemblea convocata dopo il 1° ottobre 2010 per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

b) alle società soggette ad attività di direzione e coordinamento che presentino domanda di ammissione a quotazione entro il 1° ottobre 2010 si applicano le condizioni previste dall'articolo 37 *ante* modifica³⁰. Tali società si dovranno adeguare alle nuove prescrizioni dell'articolo 37 modificato a partire dalla prima assemblea di rinnovo del consiglio di amministrazione o del

³⁰ In particolare l'art. 37, comma 1, lett. d), *ante* modifica richiede "la presenza di amministratori indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell'indipendenza e dell'adeguatezza del numero dei predetti amministratori si fa riferimento ai criteri generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o da associazioni di categoria". La Borsa Italiana, a sua volta, fa riferimento a quanto previsto dall'art. IA.2.13.6, comma 1 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa per il segmento STAR in tema di numero degli amministratori indipendenti (almeno 2 amministratori indipendenti per consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; almeno 3 indipendenti per i consigli composti da 9 a 14 membri; almeno 4 indipendenti per i consigli composti da oltre 14 membri) e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina in tema di requisiti di indipendenza degli amministratori.

consiglio di sorveglianza convocata dopo il 1° ottobre 2010. Anche in tal caso si applica il termine di adeguamento dei 30 giorni successivi all'assemblea ricordato nella lettera *a*), inserito con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (termine previsto al fine di consentire la costituzione dei comitati in conformità al nuovo articolo 37);

c) alle società che presentino domanda di ammissione a quotazione dopo il 1° ottobre 2010 si applicheranno le nuove condizioni previste dal novellato articolo 37.

IL PRESIDENTE VICARIO
Vittorio Conti

Allegato 2

Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

1. Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini della presente Procedura, si riporta di seguito un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali, come vigenti alla data della presente Procedura:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

2. Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1. Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2. L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.